Ambito Territoriale TA/2
Comuni di: Massafra (Ente Capofila) – Mottola – Palagiano - Statte

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE CONTABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Oggetto del presente regolamento sono i rapporti finanziari e contabili derivanti dalla gestione del Piano Sociale di Zona.

Art. 2 - Fondo d'Ambito

1. Il Fondo d'Ambito costituisce l'insieme delle fonti di finanziamento previste per l'attuazione del Piano Sociale di Zona.
2. Il Fondo d'Ambito è costituito dalle seguenti risorse finanziarie:
   - **Residui di stanziamento dei precedenti Piani Sociali di Zona**
   - FNA
   - Fondo nazionale Politiche Sociali (FNPS) trasferito dal Governo nazionale alla Regione;
   - Fondo regionale globale socio-assistenziale (FGSA);
   - Fondi propri dei Comuni per le politiche sociali (FC);
   - Fondi A.S.L. per l'integrazione socio-sanitaria (FASL);
   - Fondi del Piano di Azione e Coesione – Servizi di cura Infanzia (PAC Infanzia)
   - Fondi del Piano di Azione e Coesione – Servizi di Cura Anziani (PAC Anziani)
   - Fondo per i Buoni servizio – Infanzia e Adolescenza
   - Fondo per i Buoni servizio – Anziani e Disabili
   - Altre risorse (A), provenienti da finanziamenti aggiuntivi, pubblici e privati, e da compartecipazione dell'utenza portati a cofinanziamento del piano di zona.

Art. 3 - Fondi nazionali e regionali

1. I fondi nazionali e regionali sono costituiti da risorse distinte e risorse indistinte.
2. Le risorse distinte sono finalizzate alla realizzazione delle attività previste dalle leggi di settore nazionali e regionali.
3. Le risorse indistinte, previste dalle leggi di settore nazionali e regionali, non hanno specifica destinazione e sono utilizzabili per l'attuazione dei Servizi/Interventi previsti dal Piano Sociale di Zona.
4. I fondi nazionali e regionali sono introitati dall'Ente Capofila, il quale effettua la relativa gestione, secondo quanto specificato all'art. 7.
5. I fondi nazionali e regionali sono destinati all'esecuzione dei Servizi/Interventi su base d'Ambito Territoriale.
6. Le risorse finanziarie assegnate al Piano Sociale di Zona (FNPS + FGSA + FNA + risorse comunali per il cofinanziamento obbligatorio del 100%) dovranno servire prioritariamente per il conseguimento degli Obiettivi di servizio a livello di Ambito territoriale con servizi e interventi a valenza di Ambito territoriale, con riferimento al bacino di utenza potenziale, e a gestione

associata unica, fatte salve specifiche esigenze organizzative e gestionali da esplicitare in Coordinamento Istituzionale

Art. 4 – Fondi propri degli Enti Associati e cofinanziamento obbligatorio per la gestione associata

1. I fondi propri degli Enti Associati sono costituiti dalle risorse che gli stessi stanziano nei rispettivi bilanci annuali di previsione per la realizzazione delle Politiche Sociali relative ai Servizi/Interventi previsti dal Piano Sociale di Zona.
2. **In conformità a quanto previsto dai Piani Sociali Regionali, per il Piano Sociale di Zona, "*la quota di risorse proprie comunali di competenza del bilancio di previsione dei Comuni, apportata quale cofinanziamento per la realizzazione dei servizi previsti nel Piano Sociale di Zona, a valenza di Ambito, deve essere almeno pari al 100% dell'importo determinato dal trasferimento regionale per i Piani Sociali di Zona a valere su FNPS + FNA + FGSA , per ciascuna annualità del Piano* "**
3. **L'ammontare complessivo delle risorse proprie stanziate da ciascun Comune per il Piano Sociale di Zona (AMB +COM), dovrà essere non inferiore al livello di spesa sociale media dichiarata in termini di risorse proprie comunali per il triennio precedente.**
4. **La spesa sociale pro capite di ciascun Comune per ciascuna annualità deve essere almeno pari al livello medio pro capite raggiunto dall'Ambito territoriale per il triennio precedente.**
5. **Le risorse finanziarie assegnate al Piano Sociale di Zona (FNPS + FGSA + FNA + risorse comunali per il cofinanziamento obbligatorio del 100%) dovranno servire prioritariamente per il conseguimento degli Obiettivi di servizio a livello di Ambito territoriale con servizi e interventi a valenza di Ambito territoriale, con riferimento al bacino di utenza potenziale, e a gestione associata unica, fatte salve specifiche.**
6. **risorse comunali eccedenti il cofinanziamento obbligatorio potranno confluire nell'eventuale Fondo aggiuntivo.**
7. **Oltre alla gestione associata, ai fini della programmazione finanziaria unica, i servizi comunali, gestiti singolarmente dai diversi Comuni, dovranno comunque essere realizzati nel rispetto dell'intero apparato regolamentare di cui l'Ambito si è dotato (in ordine ai criteri di accesso e compartecipazione, alle tariffe, ai parametri definiti per l'affidamento dei servizi a soggetti terzi, ecc.).**
8. **Per ciascuna annualità di gestione devono essere assunti a riferimento gli impegni risultanti dai relativi Rendiconti della gestione, di cui all'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, approvati nei modi e forme di legge.**
9. **L'apporto di risorse proprie, così come stabilito nella Convenzione per la gestione associata, da parte degli Enti Associati deve risultare da apposita attestazione, sottoscritta congiuntamente dal Responsabile dei Servizi Sociali e dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come individuati nei rispettivi Enti di appartenenza, da rendere su modulistica predisposta dall'Ente Capofila secondo le modalità previste dai successivi commi e dalla Regione.**
10. **L'attestazione deve essere trasmessa all'Ufficio di Piano, presso l'Ente Capofila, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa modulistica, ovvero entro le scadenze previste dalla Regione.**
11. **Entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione del Bilancio annuale di previsione, secondo la disciplina prevista dall'art. 174 del citato D.Lgs. n. 267/2000, ciascun Ente Associato deve trasmettere all'Ente Capofila:**

a) **uno stralcio del Bilancio approvato, relativo ai fondi propri stanziati per le politiche sociali;**
b) **uno stralcio del Piano esecutivo di gestione, di cui all'art. 169 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, relativo al centro di responsabilità e/o di costo cui è attribuita la gestione degli interventi connessi al Piano Sociale di Zona, da cui risultino i singoli e specifici capitoli della spesa iscritti.**

12. **Successivamente, al fine di soddisfare le esigenze di monitoraggio contabile richieste dalla Regione e in seguito a formale richiesta, gli Enti Associati trasmettono uno quadro riepilogativo della spesa relativa alla gestione degli interventi connessi al Piano Sociale di Zona.**

4.1 - Oneri relativi alla gestione di strutture utilizzate per l'esecuzione diretta da parte di ciascun Ente associato

1. Gli oneri relativi alla gestione delle strutture che sono utilizzate per l'esecuzione diretta, da parte di ciascun Ente associato, dei Servizi/Interventi previsti dal Piano Sociale di Zona non contribuiscono alla formazione del fondo comunale (FC) da trasferire al Fondo d'Ambito, restando a carico dei singoli Enti Associati.

4.2 – Oneri relativi alla gestione di strutture utilizzate per l'esecuzione a livello di Ambito

1. Gli oneri relativi alle strutture che sono utilizzate per l'esecuzione, a livello dell'intero Ambito territoriale, dei Servizi/Interventi previsti dal Piano Sociale di Zona, contribuiscono alla formazione del fondo comunale (FC) da trasferire al Fondo d'Ambito; gli stessi, peraltro, sono decurtati dall'effettivo trasferimento finanziario all'Ente Capofila (FC figurativi).
2. I contratti relativi a canoni ed utenze ad uso del Piano Sociale di Zona, mantengono la titolarità in capo agli Enti Associati.

4.3 – Oneri relativi al funzionamento dell'Ufficio di Piano

1. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Ufficio di Piano sono imputati al Fondo d'Ambito.
2. I contratti relativi a canoni ed utenze ad uso dell'Ufficio di Piano mantengono la titolarità in capo all'Ente presso cui il medesimo Ufficio è ubicato.

4.4 – Oneri per il personale assegnato all'Ufficio di Piano

1. Tutti gli oneri stipendiali diretti ed indiretti, comprese le quote del salario accessorio (straordinario, missioni, buoni pasto, ecc.,), concernenti le competenze del personale assegnato all'Ufficio di Piano, contribuiscono alla formazione del fondo comunale (FC) da trasferire al Fondo d'Ambito; gli stessi, peraltro, sono considerati figurativamente nella compartecipazione degli Enti Associati al Fondo d'Ambito (FC figurativi).
2. Tali oneri sono ripartiti tra gli Enti associati in base all'apporto effettivo espresso in termini di ore/uomo.

4.5 - Oneri per i beni strumentali

1. I beni strumentali ad uso del Piano Sociale di Zona, già di proprietà degli Enti Associati restano di proprietà degli stessi.
2. I beni strumentali acquistati con risorse del **Fondo d'Ambito sono di proprietà dell'Ente Capofila**, che, in caso di risoluzione della gestione associata del Piano Sociale di Zona, ne ripartisce il valore residuo tra gli Enti Associati, in proporzione al numero degli abitanti.
3. Gli oneri relativi all'uso e all'ammortamento di tali beni sono a carico del Fondo d'Ambito.

4.6 – Risorse derivanti dalla partecipazione alla spesa degli utenti

1. Le entrate derivanti dai Servizi/Interventi precedentemente erogati dagli enti associati e trasferiti alla gestione sovra-comunale contribuiscono alla formazione del fondo comunale (FC) da trasferire al Fondo d'Ambito, gli stessi sono incassati dall'Ente Capofila che provvede ad utilizzarli per le finalità previste dal Piano Sociale di Zona.

2. Le ulteriori entrate derivanti dai Servizi/Interventi gestiti dall'Ufficio di Piano contribuiscono alla composizione del Fondo d'Ambito; l'Ente Capofila provvede ad incassarli e ad utilizzarli per le finalità previste dal Piano Sociale di Zona.

4.7 – Oneri per i Servizi/Interventi sociali: trasferimenti finanziari

1. La quota del Fondo comunale (FC) da trasferire al Fondo d'Ambito, è trasferita alla Tesoreria del Comune Capofila.
2. Gli Enti Associati possono, in ogni caso, rimpinguare i FC durante l'esecuzione del Piano Sociale di Zona, al fine di potenziare uno o più servizi/interventi.

4.8 - Oneri per i Servizi/Interventi sociali: Servizi/Interventi non previsti dal Piano Sociale di Zona

1. I Servizi/Interventi non previsti dal Piano Sociale di Zona sono a carico dei singoli Enti associati, che li realizzano con fondi diversi da quelli previsti per la compartecipazione al Fondo d'Ambito e con personale diverso da quello assegnato al Piano Sociale di Zona, ovvero in orari diversi da quelli di assegnazione, per il personale assegnato part-time.

Art. 5 – Fondi A.S.L.

1. I fondi A.S.L. sono costituiti dalle risorse della competente A.S.L. finalizzate a realizzare l'integrazione socio- sanitaria.
2. La gestione dei fondi A.S.L. è regolata da specifici provvedimenti concordati in sede di Coordinamento Istituzionale, nonché dalle indicazioni e prescrizioni impartite dalla Regione.

Art. 6 – Servizio di Tesoreria

1. I Servizi/Interventi individuati nel Piano Sociale di Zona sono gestiti a livello sovracomunale dall'Ente Capofila, per conto degli Enti Associati.
2. A tal fine, di norma, le risorse costituenti il Fondo d'Ambito sono trasferite all'Ente Capofila e devono intendersi quali fondi vincolati alle attività del Piano Sociale di Zona.
3. **Il Bilancio annuale di previsione ed il Piano esecutivo di gestione** degli Enti Associati, ove previsto e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, devono essere strutturati secondo le indicazioni di seguito riportate:
   - l'Ente Capofila deve evidenziare il suo ruolo rispetto alla gestione sovracomunale dei servizi previsti dal Piano Sociale di Zona, provvedendo, altresì, alla iscrizione dei relativi stanziamenti in maniera da consentire l'individuazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa previsti per l'attuazione del Piano stesso;
   - gli altri Enti Associati devono rappresentare che la gestione dei servizi previsti dal Piano Sociale di Zona avviene da parte dell'Ente Capofila, procedendo, altresì, ad iscrivere nel proprio bilancio annuale di previsione la voce "Trasferimenti all'Ente Capofila", al netto degli oneri rientranti nelle spese previste dal Piano Sociale di Zona che restano a carico dei singoli Enti, nell'ammontare determinato conformemente a quanto previsto dal precedente art. 4.
4. Nell'esercizio delle funzioni di Tesoreria, l'Ente Capofila è tenuto all'osservanza delle disposizioni recate dalla Parte II del D.Lgs. n. 267/2000.
5. In particolare, l'Ente Capofila, nell'ambito delle scritture contabili previste dal citato D.Lgs. n. 267/2000, deve provvedere alla distinta rilevazione delle operazioni di entrata e di spesa connesse alla gestione del Piano Sociale di Zona, provvedendo al termine di ciascuna annualità, alle operazioni di rendicontazione, secondo quanto prescritto dal successivo art. 11.
6. L'Ente Capofila è tenuto alla custodia ed alla conservazione di tutti gli atti contabili relativi alla gestione del Piano Sociale di Zona. Tali atti dovranno essere esibiti in copia, qualora richiesti dagli Enti Associati.

7. Gli Enti Associati, trasmettono all'Ente Capofila la documentazione, ovvero l'autocertificazione, della spesa relativa alla eventuale gestione finanziaria in proprio, per l'evasione degli adempimenti consequenziali.

Art. 7 – Piano Finanziario del Piano Sociale di Zona

1. Le risorse che gli Enti Associati trasferiscono al Fondo d'Ambito, ai sensi del presente regolamento, sono utilizzate secondo quanto previsto dal Piano Finanziario relativo al Piano Sociale di Zona.
2. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Piano Sociale di Zona, per le annualità successive alla prima, trovano altresì adeguato sviluppo in un Piano esecutivo di gestione.

Art. 8 – Trasferimenti delle risorse

1. Le risorse finanziarie costituenti il Fondo d'Ambito, di cui all'art. 2, sono trasferite all'Ente Capofila.
2. L'Ente Capofila utilizza i finanziamenti erogati dagli Enti Associati per la gestione sovracomunale dei Servizi/Interventi previsti dal Piano Sociale di Zona.
3. Il trasferimento dei fondi nazionali e regionali (FNPS, FNA e FGSA), dei fondi A.S.L. per l'integrazione socio-sanitaria (FASL), e delle ulteriori risorse previste dall'art. 2, comma 2, avviene nel rispetto delle condizioni, degli importi e dei tempi disposti dalle singole Amministrazioni erogatrici.
4. I fondi propri dei Comuni per le politiche sociali (FC) devono essere trasferiti all'Ente Capofila, previa adozione della previsione di stanziamento nei Bilanci comunali annuali e pluriennali e determinazione di liquidazione da parte del dirigente/responsabile del servizio competente di ciascun Ente, **entro il trenta giugno, e comunque al massimo entro trenta giorni dall'approvazione del Bilancio comunale.**
5. Ai fini del rispetto del termine prescritto per il trasferimento dei fondi da parte degli Enti Associati, si assume quale data di trasferimento quella di sottoscrizione del mandato di pagamento, emesso secondo quanto disposto dall'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000.
6. La modalità di trasferimento dei fondi è l'accredito sul conto vincolato presso la Tesoreria dell'Ente Capofila.

Art. 9 – Economie di gestione

1. Al termine di ciascuna annualità di gestione del Piano Sociale di Zona, le risorse del Fondo d'Ambito che, eventualmente, pur essendo impegnate, risultino ancora disponibili affluiscono nel Fondo d'Ambito previsto per l'annualità successiva a quella in cui si è determinata la relativa economia, salvo quanto previsto dal successivo comma.
2. Le economie di gestione derivanti dai fondi nazionali e regionali (FNPS, FNA e FGSA), dai fondi A.S.L. per l'integrazione socio-sanitaria (FASL), e dalle altre risorse (A) sono destinate all'incremento del Fondo d'Ambito delle annualità successive.
3. **Ancorché destinate al finanziamento di cui al comma precedente, le economie di bilancio confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato potranno essere reiscritte, a seguito di approvazione del Rendiconto della gestione, o come avanzo di amministrazione presunto nel bilancio di previsione, sempre che siano rispettati i limiti di pareggio di bilancio cui l'Ente capofila è sottoposto dalle norme sui vincoli di finanza pubblica.**

Art. 10 - Rendicontazione

1. Al termine di ciascuna annualità del Piano Sociale di Zona, l'Ente Capofila provvede alle operazioni di rendicontazione relative alla gestione del Fondo d'Ambito.

2. La rendicontazione dei fondi nazionali e regionali (FNPS, FNA e FGSA), dei fondi A.S.L. per l'integrazione socio- sanitaria (FASL), qualora trasferiti all'Ente Capofila, dei Fondi propri dei Comuni (FC);e delle altre risorse (A) avviene nel rispetto delle indicazioni, della modulistica e dei tempi stabiliti fissati dal Piano Regionale delle Politiche sociali dalle rispettive Amministrazioni che hanno disposto il trasferimento dei relativi finanziamenti.
3. Il rendiconto, unitamente alla relazione sociale sulla gestione a cura del Responsabile dell'Ufficio di Piano, è approvato dal Coordinamento istituzionale **entro il termine prefissato dalla regione;** la deliberazione di approvazione è trasmessa agli Enti associati e agli Uffici regionali competenti entro il mese successivo.

Art. 11 – Rapporti finanziari inerenti il Piano Sociale di Zona

1. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano :
   - cura i rapporti con i Responsabili del Settore Finanziario degli Enti Associati, nonché con i referenti degli Enti sovraordinati all'Ambito Territoriale, anche predisponendo, in accordo con le parti, strumenti operativi per la registrazione e la comunicazione delle informazioni;
   - predispone tutti gli atti finanziari per la gestione delle risorse del Piano Sociale di Zona, limitatamente alle competenze sovra comunali ed alle indicazioni del Piano Regionale delle Politiche Sociali.

Art. 12 – Responsabile del procedimento finanziario

1. Il Responsabile del procedimento finanziario è il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente Capofila.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'approvazione da parte del Consiglio comunale del comune capofila, così come previsto dall'art**. 8 della Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali approvata da ciascun Comune ai sensi dell'art. 30 del TT.UU.EE.LL.**
2. Eventuali modificazioni ed integrazioni del presente regolamento sono deliberate dal Coordinamento Istituzionale ed approvate dal Consiglio comunale di Massafra, comune capofila.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni recate dal D.Lgs. n. 267/2000 e da altre disposizioni di legge, nonché dal regolamento di contabilità dell'Ente Capofila